



COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia Albo

Delibera n. 9

Adunanza del 19/06/2024

OGGETTO: ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno DICIANNOVE del mese di GIUGNO, alle ore 20:30, presso la sala consiliare del Comune di Asigliano Vercellese, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunito in adunanza ordinaria di prima convocazione il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

Consigliere	presente	assente	Consigliere	presente	assente
Bongiovanni Calogero	X		Pondrano Federica	X	
Badano Fabio	X		Francia Marco	X	
Ferraris Carolina	X		Crivellaro Monia	X	
Caputo Massimo	X		Minelli Gian Franco	X	
Dellarole Vittorio	X				
Leggiero Andrea	X				
Ferraro Caterina	X				
Totale				11	0

Presiede il Sindaco, Sig. Calogero BONGIOVANNI, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente, dott. Stefano PRETARI, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Nei giorni di sabato **8 giugno** e domenica **9 giugno 2024** si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco del Comune di Asigliano Vercellese e per il rinnovo del Consiglio Comunale;
- L'Ufficio elettorale competente ha proclamato eletti, con verbale in data **10 giugno 2024**, custodito agli atti di questo Comune, il Sindaco Calogero Bongiovanni e i consiglieri Fabio Badano, Carolina Ferraris, Massimo Caputo, Vittorio Dellarole, Andrea Leggiero, Caterina Ferraro, Federica Pondrano, Marco Francia, Monia Crivellaro e Gian Franco Minelli;
- Con precedente deliberazione consiliare n. **6** in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva, si è proceduto alla verifica delle condizioni di eleggibilità, candidabilità e compatibilità degli eletti;

VISTI:

- L'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- Gli artt. 4 bis, 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;
- L'art. 16, comma 17, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

CONSIDERATO CHE:

- Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. – *“Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli [articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223](#)”*;
- L'art. 4-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 10, comma 1, della Legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha istituito la Commissione Elettorale Comunale anche nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, prevedendo quanto segue:
*“Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto”*;
- l'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, testualmente recita:
*“Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successive all'elezione del sindaco e della Giunta municipale elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni”*;
- l'art. 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 prevede inoltre che ai fini dell'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale *“sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è*

composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti”;

RITENUTO:

- Di dover procedere alla votazione della suindicata Commissione, nel numero di componenti previsto dalla legge;
- Che sia necessario e opportuno adeguarsi alle previsioni dell'art. 51 della Costituzione in relazione al rispetto della parità di genere nella composizione dei consessi pubblici, nonché alla vasta normativa di riferimento in materia;

PROPONE

Di procedere con due successive votazioni all'elezione, rispettivamente, dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione elettorale comunale.

Il Segretario Comunale ha espresso sulla proposta il seguente parere:

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano PRETARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione del Sindaco in merito a quanto in premessa;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che non è dovuto parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

PROCEDE ALLA VOTAZIONE

dei componenti titolari della commissione elettorale.

L'esito conclusivo della votazione viene comunicato ad alta voce dal Sindaco come segue:

Presenti n. 11, Votanti n. 10, Astenuti n. 0.

Sono risultati eletti quali componenti effettivi della commissione elettorale comunale (oltre al Sindaco Calogero Bongiovanni, componente di diritto):

- 1) Caputo Massimo;
- 2) Ferraris Carolina;
- 3) Leggiero Andrea;

Successivamente il Consiglio Comunale, allo scopo di individuare i componenti supplenti della commissione elettorale comunale,

PROCEDE ALLA VOTAZIONE

dei componenti supplenti della commissione elettorale.

L'esito conclusivo della votazione viene comunicato ad alta voce dal Sindaco (che non partecipa al voto) come segue:

Presenti n. 11, Votanti n. 10, Astenuti n. 0.

Sono risultati eletti quali componenti supplenti della commissione elettorale comunale:

- 1) Badano Fabio;
- 2) Crivellaro Monia;
- 3) Minelli Gian Franco;

Il Consiglio Comunale prende quindi atto dei risultati della votazione, così come sopra proclamati.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Calogero BONGIOVANNI

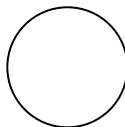
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano PRETARI

PUBBLICAZIONE

N. 283 Reg. pubbl.

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data:25/06/2024



Il Segretario Comunale
dott. Stefano Pretari

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

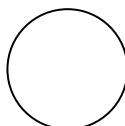
☒ è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☒ è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data: 25/06/2024



Il Segretario Comunale
dott. Stefano Pretari